

STATUTO**1) COSTITUZIONE**

È costituita una Fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE IVAN BRUSCHI- Ente del Terzo settore" (in forma abbreviata, "FONDAZIONE IVAN BRUSCHI – ETS").

2) SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Arezzo.

La Fondazione ha durata illimitata.

3) SCOPO

Anche ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, la Fondazione è priva di scopo di lucro e ha per scopo, ai sensi delle lett. f) e i) dell'art. 5, comma 1 del CTS, l'attuazione di iniziative dirette a diffondere l'educazione e l'istruzione in materia di arte e di antiquariato da perseguirsi attraverso la organica messa a disposizione degli studiosi e degli antiquari, al solo e precipuo scopo di documentazione e di studio, di tutte le proprietà mobiliari comunque comprese nell'eredità del Cav. di Gr Croce Ivan Bruschi. In particolare, ai sensi delle lett. f) e i) dell'art. 5, comma 1 del CTS, la Fondazione attua altresì interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzando e gestendo attività culturali ed artistiche prevalentemente nel territorio di Arezzo.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di attuazione dell'art. 6 del CTS tempo per tempo vigente.

4) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in forza del testamento pubblico disposto dal Cav. di Gr. Croce Ivan Bruschi in data 26 ottobre 1996.

Il fondo di dotazione è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

Il Fondo di gestione comprende tutti gli altri beni destinati all'attività istituzionale della Fondazione.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia.

Potranno entrare a far parte del patrimonio anche oggetti o collezioni di particolare pregio aventi attinenza prevalentemente con la storia della città e del territorio di Arezzo anche in campo religioso.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, così come qualunque altra entrata o contributo, saranno interamente devoluti agli scopi civici, solidaristici e di utilità sociale della Fondazione, nell'esercizio cui i redditi o le altre somme si riferiscono o in esercizi successivi.

È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione o altre riserve, considerandosi distribuzioni anche quelle previste dall'art. 8, comma 3, del CTS.

5) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri nominati da Intesa San-

paolo S.p.A., C.F. 00799960158, quale soggetto subentrato, in forza di fusione per incorporazione, con effetti verso terzi dal 12 aprile 2021, ad Unione di Banche Italiane Società per Azioni, società a sua volta subentrata in forza di fusione per incorporazione con effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 al soggetto in precedenza deputato all'amministrazione della Fondazione in forza di disposizione testamentaria, ossia a Banca Tirrenica S.p.A. (già Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., già Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa a responsabilità limitata).

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più amministratori prima della scadenza del mandato, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli e i nuovi amministratori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza di quelli che li hanno nominati. Nell'eventualità che prima della scadenza del mandato vengano a cessare la maggioranza o tutti gli amministratori originariamente nominati, Intesa Sanpaolo S.p.A. procederà a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, determinandone la scadenza.

Gli amministratori sono scelti fra soggetti che, per qualità morali e coerente impegno ideale, si riconoscono nello scopo della Fondazione e ad essi si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa di diritto il Responsabile pro tempore della Direzione Regionale di Intesa Sanpaolo S.p.A. competente per la provincia di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del CTS, gli amministratori, nominati da Intesa Sanpaolo S.p.A. entro trenta giorni dalla nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, con l'indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza.

6) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore, al quale possono essere delegati poteri per determinati atti o categorie di atti. Sempre per determinati atti o categorie di atti, il consiglio di amministrazione può conferire poteri a procuratori.

Il consiglio di amministrazione può inoltre istituire un Comitato tecnico consultivo composto di tre membri scelti tra esperti in campo artistico ed archeologico, uno dei quali da designarsi dal consiglio di amministrazione stesso, il secondo dal Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici di Arezzo ed il terzo dal Comune di Arezzo.

7) CARICHE PARTICOLARI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti, per la durata del mandato, un Presidente e nomina di volta in volta, anche al di fuori dei propri componenti, un Segretario.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle de-

libere assunte e sovrintende all'attività della Fondazione. In caso di comprovata urgenza e nell'impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può assumere ogni provvedimento necessario, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'amministratore più anziano d'età. Di fronte ai terzi, la firma dell'amministratore che sostituisce fa fede dell'assenza o dell'impedimento dell'amministratore sostituito.

8) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato, di regola, ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, fatto inoltre salvo il diritto di almeno due amministratori di richiederne la convocazione con l'indicazione del relativo ordine del giorno.

La convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo – necessariamente in Italia – e l'ordine del giorno della riunione, viene effettuata dal Presidente con invito spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via telefax o per posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, il giorno prima della riunione stessa.

In mancanza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo (o tutti i suoi componenti se collegiale); in tal caso ciascuno degli amministratori può opporsi alla trattazione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e proclamare i risultati della votazione e che ciascuno degli intervenuti possa partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale e ricevere, trasmettere e visionare documenti.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, ove non risultanti da atto pubblico, sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

9) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, le deliberazioni relative a qualsiasi modifica del presente statuto sociale sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

10) CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E LIBRI SOCIALI

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene redatto e approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in conformità all'articolo 13 del CTS.

Ove superati i limiti previsti, la Fondazione ottempererà alle previsioni pubblicitarie dell'art. 14 del CTS.

La Fondazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS. —
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia, a proprie spese, anche a mezzo di soggetti delegati. —

11) ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, monocratico o composto da tre soggetti, è nominato da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ne determina il compenso e ne individua altresì il Presidente, se collegiale; dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, iscritti nel Registro dei Revisori Legali; ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita la revisione legale dei conti;

- svolge le funzioni di cui all'art. 30, comma 7, del CTS.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, la Fondazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale, che verrà scelto da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ne determina il compenso. Il revisore unico o la società di revisione legale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12) NORMA FINALE

Nel caso di scioglimento della Fondazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, mediante delibera del consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe operanti nella Regione Toscana o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, in particolare in materia di fondazioni, nonché alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

F.to Luca Benvenuti

F.to Jacopo Sodi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor JACOPO SODI notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia la presente copia per uso iscrizione RUNST.

Firenze, 27 aprile 2022.